

**Osservazioni ed emendamenti**  
**disegno di legge Alfano n. 1415 sulla riforma delle intercettazioni**

I Giovani Avvocati condividono le finalità perseguite con l'intervento normativo in materia di intercettazioni - contenute nel disegno di legge di iniziativa governativa e confermano le approfondite osservazioni già formulate con il documento del 17/09/08 in occasione della audizione dell' Associazione in Commissione Giustizia - Camera dei Deputati.

Sul punto rilevano come la *disciplina delle intercettazioni disposte nel processo penale* necessiti di una riforma - da un lato diretta a *garantire l'uso dello strumento di indagine*, con indicazione accurata dei presupposti di legge, dei criteri di ammissibilità e dei limiti più rigorosi alla utilizzabilità di tale mezzo di ricerca della prova, - dall'altro finalizzata a *salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa* e a *tutelare*, (facendo, comunque, salvi la libertà di stampa e il diritto di cronaca), la *riservatezza dei cittadini* e l'esigenza di *impedire la pubblicazione di notizie coperte dal segreto* nonché la diffusione mediatica di *intercettazioni prive di rilevanza penale*, a maggior ragione se relative a terzi estranei al procedimento penale.

\*\*\*

In via preliminare, proprio per garantire *l'effettività della difesa*, ripropongono con fermezza la modificazione dell'art. 103 c.p.p. ( riguardante le *garanzie di libertà del difensore* ), nella parte relativa alle conversazioni tra difensore e indagato, introducendo ***l'obbligo di immediata interruzione*** dell'attività di intercettazione non appena emerga la qualità di ***difensore*** di una delle persone comunicanti, il ***divieto di ogni forma di trascrizione delle conversazioni*** con espressa previsione di una ***sanzione nel caso di inosservanza*** .

Pertanto, all'art. 103 c.p.p. comma 5 propongono l'inserimento delle seguenti modifiche:

***art. 103 comma 5 bis Sono sempre vietati l'ascolto delle conversazioni e l' intercettazione dei flussi di comunicazioni telematiche tra difensore e persona assistita e ogni forma di annotazione e informativa di tali comunicazioni e di trascrizione del loro contenuto. Non appena emerga la qualità di difensore, l'attività di intercettazione deve essere immediatamente interrotta dandone atto nel brogliaccio delle operazioni e nel verbale. La violazione anche di uno solo dei predetti obblighi comporta la nullità dei relativi atti di intercettazione e la responsabilità, civile e disciplinare, di coloro che la abbiano compiuta.***

\*\*\*

I Giovani Avvocati, pur condividendo i cardini fondamentali del testo del ddl 1415, ritengono necessarie alcune integrazioni.

Pertanto, in ordine agli specifici contenuti del ddl 1415, sottopongono all'attenzione i seguenti rilievi più significativi .

\*\*\*

**Sull'art. 2)** che modifica gli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale, relativi al divieto di pubblicazione di atti di indagine, osservano :

Il comma 1) della norma in esame modifica il comma 2) dell'art. 114 c. p.p. e pone come limite, ai fini del divieto della pubblicazione, quello della chiusura delle indagini preliminari o, se prevista, quello dell'udienza preliminare; appare opportuno, al fine di evitare discrasie, ( non essendo l'udienza preliminare prevista per tutti i procedimenti penali ), inserire come riferimento per la possibilità di pubblicazione degli atti il momento della **emissione del decreto di citazione a giudizio** .

Pertanto, all'art. 2 comma 1 propongono l'inserimento delle seguenti modifiche nella parte dell'art. 114 comma 2:

*E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, **fino a che non sia emesso il decreto di rinvio a giudizio o il decreto di citazione a giudizio** .*

o

Il comma 2) della norma in esame modifica il comma 7) dell'art. 114 c. p.p. e prevede il divieto di pubblicazione della documentazione, degli atti e dei contenuti, di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271 c. p. p.

La norma in esame, però, pur vietando la pubblicazione di quanto oggetto dell'ordine di distruzione ai sensi dell'art. 269 e dell' art. 271 c.p.p. , non contempla, espressamente le garanzie di tutela per i soggetti *terzi estranei* al procedimento.

Appare, pertanto, necessario da un lato prevedere **l'introduzione di un espresso divieto della trascrizione** delle parti di conversazione riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, con obbligo del Tribunale di disporre che i nominativi

o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini **siano espunti dalle trascrizioni delle comunicazioni**; dall'altro inserire chiaramente il **divieto di pubblicazione delle parti di trascrizioni espunte in quanto riguardanti soggetti estranei alle indagini**.

Pertanto, all'art. 2 comma 2 che modifica il comma 7 dell'art. 114 c.p.p., propongono l'inserimento delle seguenti aggiunte :

***art. 114 comma 2 bis E' in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'art. 268 comma 7 bis***

Pertanto, all'art. 5, comma 1 lett. e) che modifica il comma 7 dell'art. 268, propongono l'inserimento delle seguenti aggiunte :

***art. 268 comma 7 bis E' vietata in ogni caso la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il Tribunale in ogni caso dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni***

\*\*\*

**Sull'art. 3)** che modifica l'art. 266 del c. p.p. riguardante i limiti di ammissibilità delle intercettazioni, rilevano :

La norma in esame, nell'ammettere lo strumento - nei casi indicati nella lettera a) per i delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione nel massimo a dieci anni , nella lettera c) per il delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nonchè per i delitti di cui alla lettera b) ed, infine, per i reati di ingiuria , minaccia, usura, molestia o disturbo a mezzo telefono - esclude, comunque, la possibilità di intercettazioni in procedimenti di particolare allarme sociale come ad esempio i reati di estorsione non aggravata, di rapina non aggravata, di insider trading, turbata libertà degli incanti, licitazione privata etc.

Propongono di individuare una **“seconda fascia di reati”** per i quali l'intercettazione sia subordinata alla **“dimostrazione dell'esistenza in concreto di**

**un interesse sociale particolarmente rilevante** alla scoperta e al perseguimento di eventuali responsabilità penali .

Pertanto, all'art. 3 comma 1 che modifica l'art. 266 c.p.p., propongono l'inserimento delle seguenti aggiunte dopo la lettera d) :

***art. 266 comma 1 lett. e) delitti non colposi per i quali risulta dimostrata in concreto l'esigenza di un interesse sociale particolarmente rilevante***

\*\*\*

**Sull'art. 4)** che modifica l'art. 267 c. p. p. riguardante i presupposti e le forme del provvedimento, osservano :

L'art. 4 comma 1 lett. a) introduce una novità in materia di competenza ad autorizzare l'intercettazione che viene affidata al Tribunale in composizione collegiale del capoluogo di provincia ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero richiedente. Sul punto, occorre prevedere **l'incompatibilità a giudicare dei magistrati** che abbiano assunto provvedimenti in ordine alla attività di intercettazione.

Pertanto, all'art. 4 comma 1 che modifica l'art. 267 c.p.p., propongono l'inserimento delle seguenti aggiunte dopo il comma 1 :

***art. 267 comma 1 bis) I magistrati che abbiano assunto provvedimenti in ordine all'attività di intercettazione non possono partecipare al giudizio***

o

L'art. 4 comma 1 lett. d) disciplina le intercettazioni per i **reati più gravi** ( es. criminalità organizzata, terrorismo) . In tale ipotesi è condivisibile, atteso l'allarme sociale, la proroga con decreto motivato delle intercettazioni in questione, ma la **mancanza di un termine** disattende ogni esigenza di garanzia. Appare, pertanto, utile inserire **un tetto massimo** .

Pertanto, all'art. 4, comma 1 lett. d) che modifica l'art. 267 c.p.p., propongono l'inserimento delle seguenti aggiunte nel comma 3 bis :

***art. 267 comma 3 bis La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni , ma può essere prorogata con decreto motivato per periodi successivi di venti***

*giorni qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1 e comunque per un massimo di sei mesi”*

o

L'art. 4 comma 1 lett. f) modifica il comma 5 dell'art. 267 c. p.p. e prevede che siano annotati in apposito registro riservato, tenuto in ogni procura della Repubblica ( e non nell'ufficio del p.m.), tutti i dati cronologici delle operazioni e dei decreti.

Tale norma può provocare un *grave vulnus* al diritto di difesa.

Infatti, essendo la gestione di tale archivio riservata alla Procura della Repubblica, all'indagato sarebbe interdetta la possibilità di verificare la regolarità delle attività di captazione e di acquisire eventuali elementi utili per la difesa , ritenuti, invece, ininfluenti e scartati , dal p.m.

Pertanto, all'art. 4 comma 1 lett. f) che modifica l'art. 267 c.p.p., propongono l'inserimento delle seguenti aggiunte dopo il comma 5) :

*art. 267 comma 5 secondo capoverso **I difensori hanno facoltà di poter acquisire l'estratto di tale registro “in parte qua”***

o

La norma in esame, infine, non prevede alcuna sanzione nei casi intercettazione urgente disposta con decreto dal p.m.

Pertanto, all'art. 4 comma 1 che modifica l'art. 267 c.p.p., propongono l'inserimento delle seguenti aggiunte dopo il comma 2 :

***La motivazione del decreto del p.m. deve contenere a pena di nullità il grave pregiudizio che giustifica l'intercettazione urgente***

\*\*\*

**Sull'art. 5)** che modifica l'art. 268 c. p.p. riguardante la disciplina della esecuzione delle operazioni , osservano :

L'art. 5 comma 1 lett. c) prevede che i verbali e le registrazioni siano trasmessi immediatamente al p.m. e che, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni,

siano depositati in segreteria insieme ai decreti relativi, ma non fissa un termine temporale finale, lasciando alla discrezionalità del p.m. ogni valutazione.

Sul punto appare necessario prevedere **un termine temporale** durante il quale i verbali, i decreti e le registrazioni siano a disposizione della difesa.

Pertanto, all'art. 5 comma 1 che modifica l'art. 268 c.p.p., propongono l'inserimento delle seguenti aggiunte nel comma 4) dopo le parole "rimanendovi per il tempo" :

*“di giorni cinque salvo che il Tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni non riconosca necessaria una proroga ”*

o

La norma in esame prevede, inoltre, il divieto di rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.

La preclusione ai difensori del diritto di estrarre copia dei suddetti verbali, supporti e decreti si traduce in una incomprensibile violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, rimanendo il fascicolo solo nell'ampia disponibilità della pubblica accusa.

Pertanto, all'art. 5, comma 1 che modifica l'art. 268 c.p.p., propongono l'inserimento delle seguenti aggiunte nel comma 6) :

*Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5 , hanno facoltà di prendere visione ed **estrarre copia** dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.*

*E' vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti, **ad eccezione dei difensori.***

o

Per le motivazioni esposte sub art. 2), propongono all'art. 5 comma 1 lett. e) che modifica il comma 7 dell'art. 268, l'inserimento delle seguenti aggiunte :

***art. 268 comma 7 bis E' vietata in ogni caso la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il Tribunale in ogni caso dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni***

\*\*\*

**Sull'art. 6)** che modifica l'art. 269 c.p. p. riguardante la conservazione della documentazione, osservano :

La norma in esame prevede che le registrazioni siano conservate sino alla sentenza non soggetta ad impugnazione ed introduce espressamente che delle stesse sia disposta la distruzione. Non viene, invece, contemplata la fattispecie relativa ai procedimenti definiti con decreto di archiviazione.

Pertanto, all'art. 6 comma 1 che modifica l'art. 269 c.p.p., propongono l'inserimento delle seguenti aggiunte nel comma 2) :

***Le registrazioni nei procedimenti definiti con decreto di archiviazione sono conservati sino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3.***

\*\*\*

**Sull'art. 7)** che modifica l' art. 270 c.p. p. relativo alla utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti , rilevano :

La norma in esame, pur ribadendo il principio della inutilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state disposte, prevede una deroga nella ipotesi in cui risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3 bis e 3 quater, e 407, comma 2 lett. a) c. p.p.

Sul punto si sottolinea come le esigenze di allarme sociale e di sicurezza dei cittadini, poste alla base di tale deroga, ancora una volta, incidano negativamente sul ***diritto di difesa dell'indagato*** .

\*\*\*

Sull'art. 8) che modifica l'art. 271 c.p.p. relativo ai divieti di utilizzazione, osservano:

La materia della inutilizzabilità, come è noto, è governata dal principio di tassatività. Per tale ragione, pare utile prevedere un espresso richiamo alla **“invalidità di tutte le operazioni”** compiute in violazione delle prescrizioni del codice di rito e di quelle stabilite nell'art. 2, comma 82 della Legge 24/12/07 n. 244 ( Legge Finanziaria 2008 ), norma che prevede la realizzazione di un sistema unico nazionale delle intercettazioni, articolato su base distrettuale di corte di appello.

Pertanto, all'art. 8, comma 1 che modifica l'art. 271 comma 1, propongono l'inserimento dopo le parole “commi 1,3,5,6,6 bis” delle seguenti aggiunte :

***nonché in violazione delle prescrizioni stabilite nell'art. 2, comma 82 della Legge 24/12/07 n. 244***

\*\*\*

Sull' art. 13 che modifica l'art. 379 bis c.p., l'art. 614 c.p.e l'art. 684 c.p. e che introduce l'art. 617 septies, osservano :

L'art. 13 comma 1 lett. a), che riformula l'art. 379 bis c.p., limita la rivelazione illecita alle notizie inerenti ad atti del procedimento coperti dal segreto.

Pertanto, all'art. 13 comma 1 che modifica l'art. 379 bis c.p. , propongono l'inserimento delle seguenti aggiunte dopo le parole “notizie inerenti ad atti “ :

***“ e ad attività del procedimento”***

o

La norma, infine, non prevede la **circostanza aggravante speciale** per le ipotesi in cui il reato previsto e punito dall'art. 379 bis e in cui il reato previsto e punito dall'art. 617 septies c.p. siano commessi, anche a titolo di concorso, dalla neo introdotta figura di **funzionario responsabile**.

Pertanto, propongono l'inserimento del capoverso:

***Se il colpevole è il funzionario responsabile, la pena è raddoppiata .***

\*\*\*



**Sull'art. 17)** che disciplina il codice in materia di protezione dei dati personali rilevano:

Il testo deve essere coordinato con il *Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere in diritto in sede giudiziaria* recentemente approvato.

\*\*\*

**Sull'art. 18** che disciplina le norme transitorie si osserva:

La norma prevede che le modifiche introdotte dalla legge non si applicheranno ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore.

Tale previsione potrebbe creare problemi di natura interpretativa sul concetto di procedimento pendente.

Pertanto, all'art. 18 comma 1 propongono l'inserimento delle seguenti modifiche :

*Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti **pendenti nei quali il p.m. abbia già esercitato l'azione penale.***

Roma 15 gennaio 2009

Associazione Italiana Giovani Avvocati